

ORDINE DEL GIORNO n. 770 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 luglio 2024, collegato alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla 1.r. 31/2016).

## Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016)

Premesso che la l.r. 30/2024 ha modificato la legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015), introducendo nell'ordinamento regionale:

- un criterio teso a favorire la partecipazione alle procedure comparative di micro, piccole e medie imprese turistico ricettive, operanti in ambito demaniale marittimo;
- il riconoscimento di un equo indennizzo a favore del concessionario uscente, da parte del concessionario entrante, da determinarsi sulla base di linee guida approvate dalla Giunta regionale. Tale disposizione è accompagnata da una clausola di cedevolezza tesa ad evitare eventuali impugnative.

Considerato che si rende necessaria, propedeutica alla procedura di selezione, la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, così come disciplinato dall'articolo 12, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, infatti soltanto qualora emerga che la risorsa disponibile sia scarsa si dovrebbe procedere alla procedura di selezione;

Tutto ciò premesso e considerato;

## Impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad attivarsi, nelle sedi istituzionali competenti, affinché si proceda quanto prima alla determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale, propedeutica alla procedura di selezione, al fine di tutelare e difendere un settore strategico che in Toscana rappresenta anche, e soprattutto, un servizio per la sicurezza dei bagnanti, un presidio contro l'erosione e la pulizia dei litorali ed un importante settore economico che favorisce anche un indotto significativo per le nostre comunità locali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE Antonio Mazzeo